

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – PARCO ARCHEOLOGICO DI****POMPEI**, in seguito, anche per brevità, “il Ministero”, con sede in

Pompei (NA), via Plinio n. 26, codice fiscale 90083400631, per il quale

interviene il dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten

(Germania) il 24 giugno 1981, nella sua qualità di Direttore Generale,

domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di cui

sopra, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito

denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale

n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato,

Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e

coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario

De Simoni, nato a Roma il 22.08.1955, in qualità di Presidente e

Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della

medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”;**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze**delle amministrazioni pubbliche*”;

	VISTO il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (pubblicato sulla GURI n.274 del 25.11.2014);	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 12 gennaio 2017 (pubblicato sulla GURI del 10 marzo 2017) che attribuisce alla Soprintendenza Pompei la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari	

	<i>esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei</i>	
	<i>trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché</i>	
	<i>per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle</i>	
	<i>carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia</i>	
	<i>e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per</i>	
	<i>le garanzie nelle comunicazioni"</i> pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie	
	Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con	
	modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2	
	dicembre 2019 n.169 recante " <i>Regolamento di organizzazione del</i>	
	<i>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di</i>	
	<i>diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di</i>	
	<i>valutazione della performance"</i> , registrato dalla Corte dei Conti il 10	
	gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 16	
	del 21 gennaio 2020;	
	VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22	
	aprile 2021, n. 55, recante " <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino</i>	
	<i>delle attribuzioni dei Ministeri"</i> il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la	
	ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	
	turismo come "Ministero della cultura";	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile	
	2021, che attribuisce al dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel l'incarico di	
	Direttore generale per il Parco Archeologico di Pompei;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno	

	2021, n. 123 recante <i>“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”</i> ;	
	VISTO l’art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante <i>“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”</i> , il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che la Società Ales <i>“svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”</i> ;	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales <i>“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi</i>	

	<i>direttamente svolti”;</i>	
	VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernenti i requisiti per la sussistenza della “relazione <i>in house</i> ”;	
	VISTO l’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società <i>in house</i> per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell’elenco costituito presso l’ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto;	
	VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l’iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che “ <i>a partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house</i> ”, mentre il punto 5.3 specifica che “ <i>la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici</i> ”;	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	

	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> ,	
	del Ministero;	
	CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC	
	l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti	
	aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di	
	proprie società <i>in house</i> , ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016,	
	n. 50 e s.m.i.;	
	VISTA la domanda n. 679, effettuata dal Ministero mediante	
	l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel	
	suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;	
	VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto	
	del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente	
	i " <i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT</i> ";	
	VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle	
	amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano	
	mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> ,	
	avvenuta in data 14 novembre 2019;	
	VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b,	
	ai sensi del quale "non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice	
	dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";	
	CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VISTO il Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante " <i>Disposizioni</i>	
	<i>urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri</i> " (GU n. 51	

	del 1° marzo 2021);	
	CONSIDERATA la necessità per il Parco Archeologico di Pompei di realizzare dei progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe;	
	RISCONTRATO il perdurare della grave carenza di personale del Parco Archeologico di Pompei tale da poter compromettere la buona riuscita dei progetti di cui sopra;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 9737 del 20 ottobre 2021 con la quale il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei ha richiesto alla Direzione Generale Organizzazione e al Segretariato regionale per la Campania l'attivazione della procedura di interpello per il reperimento di n. 152 unità di personale di diverso profilo professionale da impiegare presso l'Area amministrativo gestionale (n. 28 unità), l'Area vigilanza (n. 68 unità) e l'Area tecnica (n. 56 unità);	
	VISTA la circolare n. 303 del 29 ottobre 2021 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, con la quale è stato pubblicato l'interpello finalizzato all'individuazione di n. 152 unità di personale appartenenti ai ruoli del MiC con profili professionali individuati in dettaglio nella richiamata nota prot. 9737 del 20 ottobre 2021;	
	VISTO l'esito negativo dell'interpello indetto di cui in premessa, comunicato con la nota prot. n. 35105 del 12 novembre 2021 della Direzione Generale Organizzazione - Servizio II;	

	<p>VISTO il contratto stipulato in data 24 marzo 2021 (rep. n. 30 del 25</p>	
	<p>marzo 2021) tra il Parco Archeologico di Pompei e la Ales S.p.A. avente</p>	
	<p>ad oggetto “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per</p>	
	<p>il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per</p>	
	<p>il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione</p>	
	<p>programmata dell’area archeologica di Pompei e aree limitrofe”,</p>	
	<p>comprendenti:</p>	
	<p>a) “progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e</p>	
	<p>gestionale degli uffici del Parco Archeologico di Pompei e della Direzione</p>	
	<p>Generale GPP Unità Grande Pompei” (in conformità al Disciplinare</p>	
	<p>Tecnico “Allegato A”);</p>	
	<p>b) “progetto per il potenziamento e miglioramento della fruizione della</p>	
	<p>area archeologica di Pompei e aree limitrofe” (in conformità al</p>	
	<p>Disciplinare Tecnico “Allegato B”);</p>	
	<p>c) “progetto per la manutenzione programmata dell’area archeologica di</p>	
	<p>Pompei e aree limitrofe” (in conformità al Disciplinare Tecnico “Allegato</p>	
	<p>C”);</p>	
	<p>VISTO l’atto aggiuntivo al contratto di cui in premessa, stipulato in data</p>	
	<p>10 giugno 2021 tra il Parco Archeologico di Pompei e la Ales S.p.A., in</p>	
	<p>ragione di n. 15 unità di addetti all’assistenza al pubblico e alla</p>	
	<p>sorveglianza, di n. 2 postazioni relativa all’area tecnico-specialistica –</p>	
	<p>uffici tecnici e n. 1 postazione relativa all’area amministrativa e</p>	
	<p>contabilità, con termine al 31 dicembre 2021;</p>	
	<p>VISTO l’ulteriore atto aggiuntivo al contratto di cui in premessa,</p>	

	stipulato in data 23 luglio 2021 tra il Parco Archeologico di Pompei e la	
	Ales S.p.A., in ragione di n. 17 unità di addetti all'assistenza al pubblico	
	e alla sorveglianza, di n. 10 postazioni relativa all'area manutenzione,	
	con termine al 31 dicembre 2021;	
	VALUTATA la necessità per il Parco Archeologico di Pompei di	
	continuare a disporre dei servizi già erogati da Ales per la realizzazione	
	progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale	
	dei propri uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e	
	per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e	
	aree limitrofe;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale	
	del Parco Archeologico di Pompei alla Ales, recante il prot. 9249 dell'8	
	ottobre 2021 di richiesta d'offerta per i servizi relativi ai progetti in	
	premessa in argomento, riferiti a n. 152 unità complessive per il periodo	
	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;	
	VISTA la nota di risposta di Ales, prot. n. 8970 del 18 novembre 2021,	
	contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	corrispettivo di Euro 1.385.756,18 più IVA di legge per i servizi di	
	<i>capacity building</i> ; di Euro 3.329.530,85 più IVA di legge per i servizi di	
	supporto alla fruizione; di Euro 2.829.295,80 più IVA di legge per i	
	servizi di manutenzione programmata, corredata dall'attestazione della	
	propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	

	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i “ <i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.</i> ”;	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente al Parco Archeologico di Pompei un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;	
	VISTA la nota prot. n. 11076 del 26 novembre 2021 con cui il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei ha ritenuto di accettare l'offerta perfezionata dalla Ales di cui sopra recante il prot. n. 8970 del 18 novembre 2021;	
	VISTO il decreto a contrarre del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, n. 251 del 7 dicembre 2021;	
	TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente contratto è stata assicurata mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di previsione anno 2022 del Parco Archeologico di Pompei, e gravanti sul Capitolo di spesa N. 1.1.3.220;	
	VISTA la nota recante il prot. 23804 del 17 dicembre 2021 della Direzione Generale Bilancio contenente il nulla osta del “Comitato per il controllo analogo sulla Ales S.p.A.” alla stipula del contratto in argomento;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	

	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui ai documenti tecnico-descrittivi denominati rispettivamente	
	“Disciplinare Tecnico” - “Allegato A”, “Allegato B” e Allegato C”.	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, l'erogazione di	
	“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il	
	rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli	
	uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la	
	manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e	
	aree limitrofe”, comprendenti:	
	a) “Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e	
	gestionale degli uffici del Parco Archeologico di Pompei e della	
	Direzione Generale GPP Unita' Grande Pompei” (in conformità al	
	Disciplinare Tecnico “Allegato A”);	
	b) “Progetto per il potenziamento e miglioramento della fruizione	
	dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe” (in conformità al	
	Disciplinare Tecnico “Allegato B”);	
	c) “progetto per la manutenzione programmata dell'area	

	archeologica di Pompei e aree limitrofe” (in conformità al Disciplinare	
	Tecnico “Allegato C”).	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
	purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto indicato	
	nell’art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell’offerta tecnica presentata	
	e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
	indicate nei richiamati allegati denominati rispettivamente “Disciplinare	
	Tecnico” - “Allegato A”, “Allegato B” e Allegato C”.	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive	
	dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto rispettivamente ai paragrafi 5-9 dei Disciplinari Tecnici	
	denominati rispettivamente “Allegato A”, “Allegato B” e “Allegato C”.	
	3.2. In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	

	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	
	stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi	
	prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2 avranno durata annuale decorrente dal	
	1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.	
	4.2 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria	
	dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	4.3 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi	
	per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e	
	tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere	
	derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del	
	presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto	
	del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e	
	buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta	
	in volta dal Ministero.	
	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i	
	documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto	

	previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	

	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
	fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	
	nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	

	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
	responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di	
	Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con	
	almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
	tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e	
	collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati	
	e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali	
	idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi	
	presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base	
	a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante	
	<i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia</i>	
	<i>di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive	
	modificazioni.	

	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in Euro 7.544.582,83 (settemilionicinquecentoquarantaquattromilacinquecentottantadue/83) oltre IVA di legge, con riferimento ad un totale di n. 152 unità di personale per l'intero periodo contrattuale, di cui:	
	a) Euro 1.385.756,18 (unmilionetrecentottantacinquemilasettecentocinquantasei/18) oltre IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui al Disciplinare Tecnico - "Allegato A", in ragione di n. 28 unità di personale;	
	b) Euro 3.329.530,85 (tremilionitrecentoventinovemilacinquecentotrenta/85) oltre IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui al Disciplinare Tecnico - "Allegato B", in ragione di n. 68 unità di personale;	
	c) Euro 2.829.295,80 (duemilioniottocentoventinovemiladuecentonovantacinque/80) oltre IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui al Disciplinare Tecnico - "Allegato C", in ragione di n. 56 unità di personale.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le	

	obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui ai documenti tecnico descrittivi rispettivamente denominati “Disciplinare Tecnico” – “Allegato A”, “Allegato B” e “Allegato C”, e verranno svolte da Ales con l’impiego delle unità di personale così come indicate nell’offerta recante il prot. 8970 del 18 novembre 2021, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nelle relative tabelle) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.	
	Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l’integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell’esecuzione del contratto.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d’appalto gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari ad Euro zero.	
	La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per ciascun Istituto, nell’ambito della Convenzione Consip S.p.A. per la prestazione del “Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche”, per il relativo lotto di competenza.	

	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
	che il MEF abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse	
	finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro	
	trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero	
	delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al	
	Ministero dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il	
	documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al	
	paragrafo 8 dei documenti tecnico descrittivi rispettivamente	
	denominati "Disciplinare Tecnico" – "Allegato A", "Allegato B" e	
	"Allegato C".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco KTF671 , con l'avvertenza che	
	detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone le	
	condizioni previste dalla vigente normativa.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza	
	degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte	
	l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà	
	tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il	
	tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
	maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata	

	dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	

	convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
	tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del	
	contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e	
	coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte	
	le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
	appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
	avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno	
	essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
	effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
	avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con	
	le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
	nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
	preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
	informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	

	14.2 Il controllo non solleva comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
	responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
	oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge	
	o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
	sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
	sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
	rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	

	della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	

	liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In particolare,	
	Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente	
	necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e	
	avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione	
	della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	
	non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	
	previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di	
	legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
	esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
	notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o	
	divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta	
	a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	

	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra il dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, in qualità di Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, e l'Amministratore Delegato della Ales S.p.A., dott. Mario De Simoni.	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	

contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di Ales.

Articolo 22. Elezione di domicilio.

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.

Il Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei

Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)